



## **Titolo**

Settore tecnico – allenatore - consentire ad altro soggetto privo di abilitazione lo svolgimento di fatto dell'attività - violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità - art.4 CGS - sussistenza

## **Descrizione**

Incorre in responsabilità disciplinare, per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, il soggetto che, assunto come tecnico titolare della squadra, in quanto munito delle prescritte abilitazioni, consente o non impedisce che un soggetto privo delle prescritte abilitazioni, svolga, in via di fatto, l'attività di allenatore della squadra.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 74/CFA/2021-2022/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Raiola

## **Riferimenti normativi**

art. 4 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 074 CFA del 18 gennaio 2021 (Manganelli Lorenzo-AIA-FIGC-Sig. Paganessi Giacomo)**